



**COMUNE DI DOMUS DE MARIA
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE E
PERTINENZE**

INDICE

CAPO I.....
DISPOSIZIONI GENERALI.....
Articolo 1 – Oggetto
CAPO II
DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE.....
Articolo 2 -Definizione dei mezzi pubblicitari.....
Articolo 3 - Dimensioni.....
Articolo 4 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi).....
Articolo 5- Caratteristiche dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari luminosi.....
Articolo 6 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza.....
Articolo 7- Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.....
Articolo 8 -.Pubblicità fonica.....
Articolo 9 -Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali ed alberghiere.....
Articolo 10 -Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.....
Articolo 11 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari.....
Articolo 12 -Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea.....
CAPO III.....
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI.....
Articolo 13 - Autorizzazioni - Nulla Osta.....
Articolo 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione, nulla-osta, rinnovo, cambio immagine.....
Articolo 15 - Spese di istruttoria e sopralluogo.....
Articolo 16- Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 17 - Targhetta di identificazione.....
Articolo 18 - Sanzioni e rimozioni.....
Articolo 19 – Affidamento del servizio.....
CAPO IV.....
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....
Articolo 20 - Norme di rinvio.....
Articolo 21- Norme transitorie.....
ALLEGATO A . Schemi grafici esemplificativi.....

CAPO I

DISPOSIZIONI

GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti della pubblicità lungo le strade di proprietà o in gestione al Comune di Domus de Maria ed in vista di esse, nell'ambito degli obiettivi che lo stesso persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S., nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (di seguito definito C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (di seguito definito Reg. C.d.S.)

CAPO II

DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E

UBICAZIONE

Articolo 2 -Definizione dei mezzi

pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg.
C.d.S.

1. **Insegna di esercizio:** (Figura 1 allegato A) scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio, ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

2. **Preinsegna:** (Figura 2 allegato A) scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura

di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della sede stessa comunque nel raggio di 5 km, ovvero in prossimità dell'ultima intersezione utile lungo l'unico itinerario per raggiungere la sede dell'attività, purché ad una distanza non superiore a 10 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. **Cartello:** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo la luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. **Striscione, locandina e stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. **Segno orizzontale reclamistico:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine etc.) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni delle altre tipologie previste dall'art. 47 Reg. C.d.S. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni

orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda saranno indicati per brevità con il termine “altri mezzi pubblicitari”

Articolo 3 - Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48
Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6mq.
2. Le insegne di esercizio, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq.
3. All'interno dei centri abitati, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 2 mq

Articolo 4 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi)

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49
Reg. C.d.S.

Le caratteristiche e l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto disciplinato dall'art. 49 Reg. C.d.S., ed hanno sagoma regolare che non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori.

Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni prevalenti che ripetano gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali:

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	COLORE SIMBOLI	UTILIZZO RISERVATO PER
VERDE	BIANCO	BIANCO	Per le autostrade o per avviare ad esse
BLU	BIANCO	BIANCO	Per le strade extraurbane o per avviare ad esse

BIANCO	BLU NERO GRIGIO	NERO BLU GRIGIO	Per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi o strutture ricettive affini in ambito urbano
GIALLO	NERO	NERO	Per segnali temporanei di pericolo, preavviso e direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorsi dovuti alla presenza di cantieri stradali o comunque di lavori sulla strada
MARRONE	BIANCO	BIANCO	Per le indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping
NERO OPACO	GIALLO	BIANCO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone
			industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane
ARANCIO	NERO	NERO	Per i segnali di scuolabus e taxi
ROSSO	BIANCO	BIANCO	Per i segnali SOS e incidente
BIANCO E ROSSO			Per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali
GRIGIO			Per il segnale “segni orizzontali in rifacimento”

Articolo 5 - Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

luminosi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 50

Reg. C.d.S.

Le caratteristiche e l’installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quanto disciplinato dall’art. 50 Reg. C.d.S.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Particolare attenzione è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

All’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art. 50 c. 4 Reg. C.d.S. le caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi sono le medesime previste dal presente articolo.

Articolo 6 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente negli appositi supporti.
Il posizionamento dei predetti supporti è individuato mediante apposita Delibera G.C.

2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50Km/h, nonché fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è vietato nei punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del Reg. C.d.S.

3. All'interno del centro abitato, il posizionamento di cartelli di pubblicità o di propaganda potranno essere installati esclusivamente negli appositi impianti predisposti dall'Amministrazione Comunale.
Il posizionamento dei predetti supporti è individuato mediante apposita Delibera G.C.

4 All'interno del centro abitato, il posizionamento delle preinsegne e delle insegne, sia parallelamente che perpendicolarmente alla carreggiata, è consentito nei punti indicati dagli Uffici preposti nel rispetto delle norme del Codice della Strada

5 I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

6. E' sempre vietato installare segnaletica pubblicitaria:

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

- generare confusione con la segnaletica stradale;
- rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- produrre abbagliamento.

E' inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari:

- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- sulle isole di traffico al centro di rotatorie;
- sui veicoli (solo per mezzi pubblicitari luminosi).

E' inoltre vietato installare mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (Figura 3 allegato A);
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sulle barriere stradali (guard-rail);
- sui ponti e sottoponti non ferroviari (Figura 4 allegato A);
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

E' vietata l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del

Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004¹).

- 7 Relativamente alle insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli o posti in aderenza ai fabbricati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 51 Reg. C.d.S.
- 8 Ai sensi del c. 8 art. 51 reg. cds, nei centri abitati, è consentita la diffusione di pubblicità mediante transenne parapetonali.
- 9 I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 51 c. 9 Reg. C.d.S.
- 10 L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 51 c. 10 Reg. C.d.S. e trova specifica argomentazione nell'art. 12 del presente regolamento.
- 11 All'interno del centro abitato, è consentito il posizionamento di cartelli a messaggio variabile aventi il medesimo tempo di variabilità dei messaggi previsto per i medesimi impianti installati fuori dai centri abitati.
- 12 Si definiscono:
 - **Distanza dall'intersezione:** (Figura 5 allegato A) distanza minima da rispettare tra il cartello pubblicitario e lo spigolo vivo dell'intersezione reale o

presunto.

- **Area dell'intersezione:** area in cui non si può autorizzare alcuna installazione pubblicitaria.
- **L'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria** sono da considerarsi come area dell'intersezione; non è pertanto autorizzabile alcuna installazione pubblicitaria.
- **Totem, monoliti o pali per bandiere:** si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di 3 m.
- **Curva:** (Figura 6 allegato A) viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità", in base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
 - variazione del tratto stradale rettilineo;
 - limitata visibilità.

Non è possibile autorizzare alcun cartello pubblicitario su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo) ed inoltre si deve rispettare la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza stesso (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. C.d.S.).

¹ ***Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".***

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 7 -Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 57 Reg. C.d.S.

Qualora i mezzi stazionino su aree pubbliche o private, all'interno dei centri abitati, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a questo Ente, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

2. Il veicolo o rimorchio che viola le prescrizioni di cui al presente articolo verrà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO e sottoposto alle sanzioni vigenti del Reg. C.d.S., di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 8 -Pubblicità fonica

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 59 Reg. C.d.S.

1. Fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. Nei centri abitati la pubblicità fonica è consentita nei medesimi orari di cui al punto 1 del presente articolo ed è autorizzata dal Responsabile del Settore incaricato.

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991

Articolo 9 -Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali e alberghiere

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 Reg. C.d.S.

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali ed alberghiere sono considerati pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e in tal caso sono da considerarsi preinsegne.
2. Solo nel caso in cui l'azienda risulti non compresa all'interno di una zona (raggruppamento di due o più Ditte) industriale, commerciale, artigianale e che generi/attragga consistenti flussi veicolari, pur riportando il nome e/o logo

dell'attività privata, può considerarsi segnale stradale di direzione e deve essere conforme alla figura II 297 art.

134 del Reg. C.d.S.. In questo caso il segnale può essere installato a discrezione dell'Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficienza della restante segnaletica ed è comunque soggetto alle disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento.

Articolo 10 -Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 136 Reg. C.d.S.

1. Devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
2. Le caratteristiche e le dimensioni dei predetti segnali trovano disciplina nell'art. 136 Reg. C.d.S.
3. Il Comune ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.
4. Tali segnali se riportanti logo e/o nome dell'attività privata vengono considerati segnali di servizio utile solo se apposti in un numero limite di posizioni necessarie all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste effettuate per la medesima attività che risultano in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non verranno autorizzate. Al Comune compete anche la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.
8. Ai fini dell'installazione dei suddetti segnali è necessario presentare istanza secondo le modalità indicate nel Capo III del presente Regolamento.

Articolo 11 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 comma 4 Reg. C.d.S.

1. Sono considerati cartelli pubblicitari, e pertanto soggetti al presente Regolamento, quando riportano il logo o la denominazione di un'attività privata e pertanto rientrano nella categoria delle preinsegne.

Articolo 12 -Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.

1. Sono privi di rigidità e si distinguono in:

- **Striscioni:** ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli.
- **Locandine e standardi:** è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Il periodo di esposizione nelle ipotesi sopracitate è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa richiesta, oltre che alla settimana precedente e dalle 24 ore successive.

2. Le distanze del punto di installazione rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 Reg. C.d.S. si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani, fermo restando tutte le prescrizioni previste per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

CAPO III PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 13 - Autorizzazioni - Nulla Osta

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S. – Art.114 comma 1), 2) e art. 116 comma 2),3),4) e 5) del Regolamento edilizio Comunale.

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari trova disciplina nell'art. 53 Reg. C.d.S., negli Artt.114 comma 1), 2) e 116 comma 2),3),4) e 5) del Regolamento edilizio Comunale.

2. All'interno dei centri abitati e sulle strade comunali o in vista delle stesse, la suddetta collocazione è subordinata al rilascio di Autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione, nulla- osta, rinnovo, cambio immagine

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S. – Art.114 comma 1), 2) e art. 116 comma 2),3),4) e 5) del Regolamento edilizio Comunale.

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione/nulla osta all'installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei deve presentare istanza presso l'Ufficio Comunale competente che provvederà in merito, presso il quale sarà mantenuto apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, secondo le modalità previste dal c. 9 dell'art. 53 Reg. C.d.S.

Articolo 15 - Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Le spese di istruttoria, sopralluogo e del rilascio degli atti amministrativi inerenti, saranno comunicati dall'Ufficio Comunale preposto in merito.

Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 54 Reg. C.d.S.

1. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (della modifica geometrica di un'intersezione, della realizzazione di fermata bus, della variazione del limite di velocità con conseguente mancanza dei presupposti per il mantenimento in essere dell'installazione dello stesso) o di tutela della sicurezza stradale (esempio: l'apposizione di segnaletica verticale)
2. L'autorizzazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento, qualora il cartello o gli altri mezzi pubblicitari abbiano subito danni o deterioramento tali da compromettere il decoro dell'arredo.
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà alla scadenza, o nei casi di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività e comunque entro e non oltre

30 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla rimozione del segnale pubblicitario autorizzato. decorso il termine sopra indicato il comune provvederà alla rimozione direttamente e al deposito del cartello presso un apposito magazzino, con recupero delle spese anticipate e sostenute dall'amministrazione, da richiedersi a carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 17 - Targhetta di identificazione

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 55 Reg. C.d.S.

1. Il segnale pubblicitario autorizzato dovrà essere munito di targhetta di identificazione saldamente fissata a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione avente le caratteristiche ed i dati previsti dall'art. 55 Reg. C.d.S.
2. . In assenza di targhetta si procederà ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 18 - Sanzioni e rimozioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. comma dal 11 al comma 13-quater

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati su proprietà privata non autorizzati ovvero installati in difformità alle modalità autorizzate, o più in generale, in violazione di quanto contenuto nel presente Regolamento e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, il comune provvederà a richiederne la rimozione mediante atto di diffida.
2. Decorsi i termini della diffida ai sensi dell'art.23 comma 13 bis C.d.S., il cartello verrà rimosso da o per conto del Comune, con recupero delle spese anticipate e sostenute dall'amministrazione, da richiedersi a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. I costi diretti ed indiretti di rimozione, deposito, custodia, demolizione, saranno posti a carico del titolare dell'installazione pubblicitaria rimossa.

5. I cartelli rimossi da o per conto del comune verranno depositati di norma per un periodo massimo di 60 giorni presso un apposito magazzino. Decorso tale periodo i cartelli verranno demoliti.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie trovano riferimento nell'art. 23 C.d.S.

Articolo 19 -Affidamento del servizio

1. La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari comprese le attività di riscossione del canone possono essere gestite direttamente dal Comune o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.285) al Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n.495) e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

Articolo 21 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla scadenza.
2. Le richieste di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari non ancora archiviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno ritenute valide qualora rispondenti alla disciplina regolamentare adottata e se integrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle predette modifiche regolamentari; in tal caso i termini del procedimento decorreranno dalla data dell'integrazione di cui sopra e

saranno i medesimi previsti per una nuova richiesta.

3. Ai Fini dell'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e delle Pubbliche affissioni si fa riferimento al Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/06/1994, adeguato con atto del Consiglio Comunale n. 128 del 29/10/1994.

4. I punti di posizionamento e la tipologia degli impianti, saranno Deliberate dalla G.C.

**ALLEGATO A .
SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI**

Figura 1. Art. 2 comma 1 del Regolamento: Insegne di esercizio




Figura 2. Art. 2 comma 2 del Regolamento: Preinsegne



Figura 3. Art. 6 comma 6 del Regolamento: Raccordi verticali concavi e convessi segnalati




Figura 4. Art. 6 comma 6 del Regolamento: Cavalcavia stradali e loro rampe




Figura 5. Art. 6 comma 12 del Regolamento: Distanza dall'intersezione




Figura 6. Art. 6 comma 12 del Regolamento: Curva e relative distanze

